

ACCORDO SINDACALE PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI DETASSAZIONE



In data 21 ottobre 2011 alle ore 15.00 presso la sede legale di Venezia Sanità s.r.l. si sono incontrati:
per l'Amministrazione, il Presidente, Prof. Enzo Raise;
per le OO.SS: Paolo Lubiato per CGIL F.P., Giorgio Tonetto per CISL F.P.S., Pietro Polo per UIL F.P.L.

Premesso che:

- la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato che l'applicazione del regime di detassazione è subordinato alla circostanza che "la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali"; e che la stessa circolare n. 3/2011 consente, al fine di rendere operativa la misura, la stipulazione di accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinano la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ritenuti correlati ad incrementi di efficienza e produttività.
- Vista la circolare 19/E del 10/05/2011 con cui l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che gli accordi non possono avere efficacia retroattiva e devono essere formalizzati in forma scritta.

Tutto ciò premesso e facente parte del presente accordo, le parti, al fine di consentire al personale della struttura di poter beneficiare per l'anno 2011 dei benefici di cui all'art. 53 d.l. 78/2010, convengono di recepire in sede aziendale i seguenti istituti disciplinati dal vigente contratto collettivo nazionale Aris che si intendono integralmente riportati:

- Premio di incentivazione (art. 65 del ccnl);
- Lavoro supplementare e straordinario (art. 59 del ccnl) ivi compresa la quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl);
- Lavoro notturno e festivo (art. 61 lettera c del ccnl) ivi compresa la quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl);
- Lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time (art. 21 comma 8 del ccnl), ivi compresa la quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl);
- Maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time (art. 21 comma 12 del ccnl);
- Somme erogate per periodi di ferie (art. 30 del ccnl) eccedenti rispetto le quattro settimane di cui all'art. 10 dlgs 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore;
- Indennità per il servizio di pronta disponibilità (art. 60 del ccnl);
- Indennità di turno (art. 61 lett. D n. 1 e 5 del ccnl);
- Indennità di coordinamento (art. 62 del ccnl) purchè correlata ad incrementi di produttività ed efficienza organizzativa;
- Eventuali altre somme erogate aziendali aventi analoghe caratteristiche;
- Prestazioni aggiuntive.



La Struttura e le OO.SS ritengono che i suddetti compensi, nell'ambito della realtà organizzativa siano correlati ad incrementi di produttività e di efficienza organizzativa e, pertanto, compatibilmente con la vigente normativa, potranno essere assoggettati al regime fiscale e contributivo previsto dall'art. 53 d.l. 78/2010 e dall'art. 1 comma 47 legge 220/2010.

Il presente accordo ha durata determinata e cesserà a far data dal 31/12/2011.


Letto, confermato e sottoscritto.

Per Venezia Sanità s.r.l.


Per le OO.SS.

Prof. Enzo Raise


Presidente



CISL FPS



CGIL FP



UIL FPL



Accordo OO.SS del 21/10/11 il
Sigu. Polo - UIL - fpl non è
presente -

